

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROCESSO TELEMATICO
IN VIGORE DAL 30 SETTEMBRE 2024

Il DGSIA ha pubblicato in data 7 agosto 2024, sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, il provvedimento contenente le nuove specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 34/1 DM 44/2011, che **con efficacia dal 30 settembre 2024** sostituiranno quelle del 14 aprile 2014, introducendo alcune importanti modifiche alle regole tecniche disciplinanti il Processo Telematico, sia civile che penale.

Il presente elaborato è teso a illustrare le novità più significative, che possano incidere sull'attività quotidianamente svolta dagli avvocati nell'ambito dei processi sia civili che penali, richiamando i relativi articoli delle citate specifiche tecniche, così come aggiornate dall'avviso di rettifica pubblicato dal Ministero lo scorso 16 settembre 2024:

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

art.16: introduzione nuovi formati di file ammessi al deposito telematico

Le nuove specifiche hanno ampliato il novero dei formati documentali suscettibili di deposito telematico.

La novità più rilevante è costituita dalla possibilità, sino a oggi inibita, di depositare file multimediali, audio e video, per i quali sono ammessi oggi i seguenti formati:

- file video nei formati *.mp4, *.m4v, *.mov, *.mpg, *.mpeg e *.avi;
- file audio nei formati *.mp3, *.flac, *.raw, *.wav, *.aiff e *.aif).

Viene affiancato al formato *.pdf anche il formato *.pdf/A, sia per l'atto principale che per la procura alle liti.

Sono inoltre espressamente ammessi al deposito i file DICOM (*.dcm), relativi a immagini diagnostiche, non previsti nelle specifiche tecniche del 2014.

Rimangono immutate le caratteristiche dell'atto principale (previste dall'articolo 15), che in ambito civile deve essere un file *.pdf (con l'aggiunta, come detto, del formato *.pdf/A) nativo, permanendo il divieto di inserire quale atto principale un *.pdf derivante da una scansione di atto cartaceo.

art.17: aumento della dimensione della busta telematica

Le nuove specifiche raddoppiano la dimensione massima per la busta telematica, contenente il file "atto.enc", che viene portata a 60MB, così riducendo la necessità di depositi complementari e rendendo più agevole il deposito di singoli file di dimensione superiore a 30MB, che in precedenza dovevano essere compressi o frazionati.

art.17: accettazione automatica dei depositi telematici

Il comma 9 dell'articolo 17 prevede che, *“salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria”*, l'accettazione dei depositi inviati venga effettuata, all'esito dei controlli automatici svolti dal gestore dei servizi telematici (la nota terza pec), dai sistemi informativi ministeriali in forma automatica, senza intervento da parte del cancelliere.

Come in passato, il controllo automatico prevede tre tipologie di anomalie:

- **WARN (WARNING):** anomalia non bloccante; si tratta di una sorta di segnalazione;
- **ERROR:** anomalia bloccante che si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un intervento della cancelleria al fine di consentire l'accettazione dell'atto;
- **FATAL:** anomalia bloccante, eccezione non gestita o non gestibile. In questo caso, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio pec contenente la comunicazione del rifiuto dell'accettazione dell'atto.

Salvo il caso di anomalia bloccante, l'accettazione da parte della cancelleria non sarà necessaria e l'atto confluirà direttamente nel fascicolo telematico.

In caso di accettazione dell'atto, con o senza l'intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invierà al depositante un messaggio pec contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto.

In tal caso l'efficacia del deposito decorrerà dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6/1 DPR n.68/2005, quindi dal momento del ricevimento della prima pec (ricevuta di accettazione), e non più della seconda (ricevuta di avvenuta consegna).

art.23: richiesta di notifica telematica all'UNEP

La previsione disciplina la procedura per la richiesta di notifiche telematiche all'UNEP.

L'utente abilitato esterno (quindi gli Avvocati) potranno richiedere la notifica con specifica procedura mediante il medesimo software (redattore) utilizzato per i depositi telematici presso gli uffici giudiziari, scegliendo il ruolo "UNEP" e l'UNEP competente quale ufficio giudiziario destinatario del deposito.

Mentre i comma 1 e 2, utilizzando per le *“richieste telematiche di un'attività di notificazione”* e per le *“richieste di notifica”* l'espressione *“sono inoltrate”* sembrerebbero escludere la possibilità di formulare richieste in forma cartacea, la locuzione *“può essere inviata”* utilizzata dal comma 3 con riferimento alle richieste di pignoramento indurrebbero a ritenere che queste ultime possano essere avanzate, anche nella vigenza delle nuove specifiche, sia in forma telematica che cartacea. L'ultima circolare del Ministero non ha chiarito tale aspetto.

Il quinto comma chiarisce che ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia nei noti registri (ReGIndE, INI-PEC, INAD).

Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette telematicamente al richiedente il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante

firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata.

Il settimo comma impone al richiedente il servizio di disporre, nella propria casella pec, di uno spazio minimo di 1 GB.

art.24: richiesta di copie di atti e documenti del procedimento da parte di soggetti non abilitati

Soggetti che, a differenza degli Avvocati, non siano abilitati (quali la parte priva di assistenza) avranno la possibilità di richiedere copia di documenti e atti attraverso il PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it> o punto di accesso dotato di apposito servizio attraverso il quale individuare i documenti di interesse, di cui si otterrà copia previo pagamento dei relativi diritti.

art.27: attestazione di conformità su documento separato

La previsione dispone che l'attestazione di conformità venga inserita in un documento separato, in formato *.pdf, firmato digitalmente e da allegarsi alla busta telematica o alla pec, a seconda che si tratti di deposito telematico o di atto da trasmettersi a mezzo pec. Resta immutato l'obbligo, in caso di notificazione a mezzo pec, di inserire l'attestazione di conformità nella relazione di notifica.

Con l'avviso di rettifica pubblicato dal Ministero lo scorso 16 settembre 2024 è stato corretto il richiamo normativo all'articolo 16undecies del DL179/2012, non più attuale, sostituito con il terzo comma dell'articolo 196undecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Per quanto l'attestazione di conformità su documento separato sia preferibile, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e conformità della copia all'originale, l'articolo 196undecies mantiene validità e pertanto l'attestazione di conformità della copia analogica può ancora essere *"apposta in calce o margine della copia"*.

PROCESSO PENALE TELEMATICO

art.15: ammissibilità atto in formato *.pdf non nativo

La previsione contiene, alla lettera g), una eccezione per il procedimento penale alla regola secondo cui l'atto principale debba essere un file *.pdf nativo, essendo previsto che *"nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi"*.

art.18: trasmissione di atti attraverso il Portale delle Notizie di Reato (PNR)

Si tratta di un nuovo canale, destinato esclusivamente alle Forze dell'Ordine, per inviare notizie di reato, relazioni, documenti etc alla Procura. Non riguarda quindi l'avvocatura se non indirettamente, in considerazione del fatto che contribuirà a popolare i fascicoli telematici dei futuri procedimenti.

art.19: novità in materia di depositi telematici nel PPT

Gli atti e i documenti informatici nel procedimento penale continuano a essere trasmessi dai soggetti abilitati esterni (quali sono gli Avvocati) tramite il Portale Deposito Penale (PDP), accessibile dall'area riservata del PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

Le novità di interesse dell'avvocatura sono sostanzialmente due, in analogia con le novità in ambito civile:

- **ingresso tendenzialmente automatico dell'atto**, che non trovi problemi tecnici nel fascicolo, senza necessità della lavorazione del personale dell'Ufficio destinatario.

Gli stati del deposito, secondo la progettazione ministeriale, sono:

INVIATO: operazione di invio completata.

IN TRANSITO: attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario.

ACCETTATO: atto associato al procedimento di riferimento.

IN VERIFICA: anomalia bloccante, necessita di verifica manuale.

RIFIUTATO: deposito rifiutato per anomalie bloccanti.

ERRORE TECNICO: problema durante la trasmissione, richiede un nuovo invio.

Il difensore può consultare e scaricare i documenti attestanti gli esiti (accolto, rigettato, errore tecnico) e ricevere notifiche via e-mail.

- **dimensione massima di singolo file e deposito complessivo.**

La dimensione massima per singolo file è stata portata sino a 60MB, con un limite complessivo, aumentato rispetto a quello attuale, di 600MB per l'intero deposito.